



## **CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO**

Il Magistrato

**CORTE DEI CONTI**



**0001430-22/07/2016-SC\_TN-U09-P**

Al l'Organo di revisione del Comune di  
**SAMONE**

Pec:

[segretario@comune.caldonazzo.tn.it](mailto:segretario@comune.caldonazzo.tn.it)

Al Sindaco del Comune di **SAMONE**

Pec:

[comune@pec.comune.samone.tn.it](mailto:comune@pec.comune.samone.tn.it)

**Oggetto: Archiviazione con rilievi – Questionario sul rendiconto 2014 e sul bilancio di  
previsione 2015.**

A seguito dell'esame del questionario relativo al rendiconto 2014 ed al bilancio di  
previsione 2015, trasmesso dall'Organo di Revisione di codesto Comune in adempimento  
agli obblighi posti dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, vista l'istanza  
istruttoria prot. n. 535 del 26.02.2016 ed esaminata la relativa nota di risposta, il  
sottoscritto Magistrato istruttore, valutate le risultanze dell'istruttoria nella camera di  
consiglio della Sezione di controllo del 19 luglio 2016, comunica l'archiviazione del  
procedimento di controllo, rilevando tuttavia le seguenti criticità/irregolarità che saranno  
oggetto delle successive attività di monitoraggio:

**MONITORAGGIO SPESA CORRENTE E ADOZIONE PIANO DI  
MIGLIORAMENTO**

Nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio, si segnala la necessità di un  
continuo monitoraggio della spesa corrente, assumendo conseguentemente tutte le  
necessarie misure di riduzione delle spese. In particolare, si sollecita l'adozione di un  
Piano di miglioramento che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa  
corrente con conseguente contenimento della stessa.



## ORGANISMI PARTECIPATI

Si prende atto delle motivazioni fornite nella relazione di cui all'art. 1 c. 612 L. 190/2014, pervenuta a questa Sezione in data 06.04.2016

Si raccomanda, tuttavia, una puntuale ed attenta valutazione in ordine al mantenimento delle società o delle partecipazioni societarie, anche indirette.

Al riguardo, si segnala che il concetto di "indispensabilità" dello strumento societario utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di "stretta necessità" già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Infatti, come già rilevato da questa Corte, *"il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali"* (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Ancora, si richiama l'attenzione su quanto prescritto dall'art. 1, comma 611, lett b) della L. 190/2014, in base al quale si dovrà disporre la *"soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti"*.

Infine, si invita l'Ente, investendone il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. g) e h), del TURLOC (DPR 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.), ad un attento monitoraggio dell'andamento della gestione delle Società in perdita. Ciò con particolare riguardo all'entità dei correlati rapporti finanziari, e con riferimento anche all'art. 2446 c.c., al fine di accertare se la volontà di mantenere partecipazioni in società in perdita sia compatibile ovvero collida con l'obbligo di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio del Comune e di evitare ingiustificati aggravii al bilancio medesimo. Si evidenzia anche che la partecipazione a società o enti, la cui gestione è caratterizzata da reiterate perdite di esercizio, costituisce un potenziale rischio per la stabilità degli equilibri dei futuri



bilanci del socio Comune, oltreché poter essere fonte di eventuale danno erariale (cfr. Corte dei conti, II sez. Appello 6 giugno 2013, n. 402).

Il Magistrato istruttore

Massimo AGLIOCCHI

